



COPIA CONFORME

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 Del 11-08-14

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di agosto alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---|
| FALASCHI GIULIANA | P | PIETRI ALESSIO | P |
| PELLEGRINI MATTEO | P | TAVERNELLI ENZO | P |
| GRAGNOLI GIULIA | P | DELLA RINA GIUSEPPE MAURO | P |
| BRAGOTTI PAOLO | P | PALADINO ENEA | P |
| BRUSCHI ELENA | P | CAPACCI ALESSANDRO | A |
| PITOCCHI JONATHAN | P | CIRIGNONI GIANLUCA | A |
| PRESENTI GILBERTO | P | | |

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

| | | |
|-------------------|-------------------------|---|
| ASSESSORE ESTERNO | BARBERI NUCCI BENEDETTA | P |
|-------------------|-------------------------|---|

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| Immediatamente eseguibile | N | Soggetta a ratifica | N |
|---------------------------|---|---------------------|---|

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____.

Citerna, li _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Benedetta Barberi Nucci;
PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 con il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo articolo;
VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 ed in particolare gli artt. 14, 15, 53 e 54;
RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;



COPIA CONFORME

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura - del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma di cui sopra per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 35 adottata in data odierna, sono state approvate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'anno 2014:

| Categoria | Aliquota |
|---|----------|
| Aliquota ordinaria | 0,90% |
| Abitazioni principali Categorie Catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze | 0,45% |
| Abitazioni principali e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9 | 0,00% |
| Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate | 0,00% |
| Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal | 0,70% |



COPIA CONFORME

| | |
|---|-------|
| comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | |
| Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare). | 0,90% |
| Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi) | 0,68% |
| Aree edificabili | 0,56% |
| Unità immobiliari Gruppo D quota Comune | 0,10% |
| Unità immobiliari Gruppo D quota Stato | 0,76% |

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ad un unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- che tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, per i quali si riporta di seguito il costo stimato per l'anno 2014:

| Servizio | Importo previsto 2014 € |
|---|-------------------------|
| Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile | 45.100,00 |



COPIA CONFORME

| | |
|--|------------|
| Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica | 288.710,22 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 124.384,00 |

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Aliquote del tributo

| Fattispecie imponibile | Aliquota |
|---|-----------------|
| Aliquota ordinaria | 0,13% |
| Abitazione principale categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,15% |
| Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU | 0,25% |
| Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | 0,15% |
| Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare). | 0,13% |
| Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi) | 0,25% |
| Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) | 0,20% |
| Aree edificabili | 0,20% |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,10% |

Detrazione per l'abitazione principale

- DETRAZIONE ORDINARIA: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle



COPIA CONFORME

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI:

-con età compresa tra 0 e 26 anni : la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta;

- con età superiore a 26 anni : la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta, portatore di handicap (in possesso di certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione). Per godere di tale beneficio i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Tasi) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

RITENUTO altresì , ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della Iuc disporre l'esenzione dal pagamento della Tasi, a favore di unità immobiliari ubicate nel centro storico di Citerna, detenute a titolo di proprietà o altro diritto reale, ovvero di locazione o comodato d'uso, da giovani coppie , fino ad un limite di età pari ad anni 35 per ambedue i componenti la coppia, per un periodo massimo di anni 3 decorrenti dal momento del trasferimento della residenza in esse da parte della coppia medesima ;

TENUTO CONTO che:

-le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme - sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

| Fattispecie immobile | Aliquote | | | |
|---|----------|-------|------------|----------------------|
| | Tasi % | Imu % | Imu+ Tasi% | Imu max 31.12.2013 % |
| Aliquota ordinaria | 0,13 | 0,90 | 1,03 | 1,06 |
| Abitazione principale categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,15 | 0,45 | 0,60 | 0,60 |



COPIA CONFORME

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,60 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | 0,15 | 0,70 | 0,85 | 1,06 |
| Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare). | 0,13 | 0,90 | 1,03 | 1,06 |
| Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi) | 0,25 | 0,68 | 0,93 | 1,06 |
| Unità immobiliari Gruppo D quota comune | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| Unità immobiliari Gruppo D quota Stato | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Aree edificabili | 0,20 | 0,56 | 0,76 | 1,06 |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 pari ad € 291.130,00, consente il finanziamento parziale dei costi dei servizi sopra indicati;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 09/06/2014, n. 88, il quale stabilisce inoltre che, per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo dello stesso comma, nel caso di mancato invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto



comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno 'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

- l'art. 1, comma 688. Della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 06/03/2014, n. 16, il quale stabilisce che: *“..il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 9 agosto 2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli nove e astenuti due (Della Rina e Paladino) espressi per alzata di mano dagli undici consiglieri votanti

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nell'anno 2014 :

Aliquote del tributo

| Fattispecie imponibile | Aliquota |
|------------------------|----------|
|------------------------|----------|



COPIA CONFORME

| | |
|--|--------------|
| Aliquota ordinaria | 0,15% |
| 1) abitazione principale categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,15% |
| 2)abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU | 0,25% |
| Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | 0,15% |
| 3)abitazioni secondarie | 0,13% |
| 4) - Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi) | 0,25% |
| 5)Immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D) | 0,20% |
| 6)Aree edificabili | 0,20% |
| 7)Fabbricati rurali strumentali | 0,10% |

2) DI APPROVARE altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

-abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. ;

- ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI:

-con età compresa tra 0 e 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta;

- con età superiore a 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta, portatore di handicap (in possesso di certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure certificato attestante la situazione di



COPIA CONFORME

Invalità civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione). Per godere di tale beneficio i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Tasi) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3) DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della Iuc, l'esenzione dal pagamento della Tasi, a favore di unità immobiliari ubicate nel centro storico di Citerna, detenute a titolo di proprietà o altro diritto reale , ovvero di locazione o comodato d'uso, da giovani coppie , fino ad un limite di età pari ad anni 35 per ambedue i componenti la coppia, per un periodo massimo di anni 3 decorrenti dal momento del trasferimento della residenza in esse da parte della coppia medesima ;

4) DI DARE ATTO che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;

- tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2014;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.



COPIA CONFORME

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 11-08-14

F.to Il Responsabile del servizio
BALDELLI ROSANNA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 11-08-14

F.to Il Responsabile del servizio
STOPPINI RITA

| | |
|---|--|
| <p>F.to Il SEGRETARIO COMUNALE</p> | <p>F.to Il Presidente</p> |
| <p>Dr. DECENTI BRUNO</p> | <p>Dott.ssa FALASCHI GIULIANA</p> |

Citerna, li

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bruno Decenti**